



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente

Ordinanza n. 1785 del 25/10/2019

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITA' DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN METALLO E VETRO E DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 21% DI VOLUME IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUCCA COMICS AND GAMES " DAL 30 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019

IL SINDACO

Premesso che:

dal giorno 30 ottobre al 03 novembre 2019 , avrà luogo, nel Centro Storico di Lucca, la 53° edizione di “*Lucca Comics and Games*”, festa internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi di ruolo , ai videogiochi;

considerata la più importante rassegna del settore in Europa , la manifestazione si svolge in un’ area espositiva coperta di complessivi quindicimila metri quadrati, composta da svariati stands dislocati nelle principali piazze del centro storico: nell’anno passato ha registrato la presenza di 500.000 visitatori e sarà seguita da importanti network nazionali ed internazionali;

con nota prot. n. 131568 del 01/10/2019 la Questura di Lucca ha richiesto l’emissione di una ordinanza, a carico dei titolari di esercizi commerciali in sede fissa , anche su area pubblica, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, ai commercianti su area pubblica , di divieto di vendita per asporto , anche per mezzo di distributori automatici, ubicati nell’area del centro storico e lungo i viali di circonvallazione (esclusa la grande distribuzione) di bevande in contenitori di metallo e vetro che, in caso di turbative dell’ordine pubblico, potrebbero essere utilizzati come corpi contundenti, quindi come armi improprie, oppure frantumarsi con pericolo per l’incolumità delle persone, ferma restando la possibilità per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della stessa zona di somministrare le bevande anche in contenitori di vetro purchè ciò avvenga all’interno dei locali o sulle apposite aree attrezzate esterne;


con il medesimo documento la Questura richiede anche il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, limitatamente agli esercizi commerciali ubicati nell’area del centro storico e lungo i viali di circonvallazione, ed esteso anche agli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare nelle medesime aree;

il dispositivo approntato deve tenere conto che la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo:

-la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;

-i limiti alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle ore 06.00, ai sensi dell’art. 6 c.2 del d.l. 117/2007) e comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi(ai sensi dell’art. 14 bis c.2 l. 125/2007);

-i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici (vietata dalla 24.00 alle 07.00 e comunque nel rispetto delle prescrizioni



idonee a impedire la vendita ai minori di anni 16) e per la vendita da parte degli esercizi di vicinato (comunque interdetta dalle 24.00 alle 06.00);

-i limiti alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici è comunque sempre vietata dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo (art. 42 del regolamento di Polizia Urbana);

Ritenuto, quindi, in occasione della 53° edizione della rassegna “*Lucca Comics and Games*” programmata per il periodo dal 30 Ottobre al 3 Novembre 2019 ed in ragione del prevedibile rilevante afflusso di persone, di effettuare una ricognizione dell’insieme delle regole vigenti con l’obiettivo di integrarle e rendere maggiormente efficace il sistema di prevenzione ai fini non solo della tutela dell’ambiente, della tranquillità dei residenti e del patrimonio culturale (art. 50 comma 7 bis del d.lgs. 267/2000), ma anche della incolumità pubblica e della sicurezza urbana (art. 54 del d.lgs 267/2000);

quanto sopra premesso visto l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

nell’ambito della 53° edizione di “*Lucca Comics and Games 2019*” :

1) ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, ai commercianti su area pubblica nel centro storico e lungo i Viali di Circonvallazione (ad esclusione di punti vendita della grande distribuzione ivi situati), **il divieto di vendita e/o somministrazione che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallo**, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 42 c. 2 del Regolamento di Polizia Urbana, dalle ore **08.00 del giorno di inizio della manifestazione (30 ottobre)** e per tutta la sua durata (**31 ottobre 1, 2, e 3 novembre 2019**);

2) limitatamente agli esercizi commerciali ubicati nelle medesime aree di cui al punto 1) il divieto di vendita e somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, dalle ore 10.00 del giorno di inizio della manifestazione (30 ottobre) alle ore 03.00 del giorno 4 novembre, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali (L.125/2001 e D.Lgs 117/2017)

significa che


i limiti alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche previsti da specifiche norme di legge e/o di regolamento, si intendono integralmente richiamati con il loro apparato sanzionatorio;

riguardo il divieto di cui al punto 1) del dispositivo l’art. 42 comma 2 del vigente Regolamento comunale di P.U. consente in ogni caso la possibilità di somministrare bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro all’interno dei locali e nelle aeree all’aperto di pertinenza o nelle aeree di suolo pubblico concesse ai medesimi negli orari consentiti ;

le violazioni del punto 1) del dispositivo che precede comporta l’applicabilità delle sanzioni previste dall’ art. 7.1. bis del d.lgs. 267/2000;

analogamente per il punto 2 del presente provvedimento la violazione dello stesso comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7.1 bis del D. Lgs 267/2000 nonché di quella prevista per la violazione della normativa statale art. 6 comma 2 del D.l. 117/2007 e art. 14 bis comma 2 L. 125/2001

del contenuto della presente ordinanza è stata preventivamente data comunicazione al Prefetto per l’esame e la valutazione delle parti di competenza ;



nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

gli estremi del presente provvedimento sono pubblicati nell'apposita partizione della sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del D.lgs 33/2013;

ai sensi dell'art. 21 della vigente L. 241/90, il presente provvedimento è immediatamente efficace e, considerato che per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che trasmesso agli Organi di Informazione locale, alle Forze dell'Ordine, alle Associazioni di Categoria interessate del commercio.;

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.